



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

AREA TECNICA
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 / 2016

OGGETTO: CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E LA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE SU TERRENO SITO IN COPPARO - VIA BERTONI, DI APPARATI DI TELEFONIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- il Comune di Copparo è proprietario di una porzione di terreno sita in Copparo in via Vezio Bertoni, catastalmente censita al foglio Foglio 99, Mapp. 151/parte
- il Comune di Copparo in data 14/10/2005 ha sottoscritto apposita convenzione, Rep 14365, con Vodafone Omnitel N.V per la concessione di una una porzione di terreno, sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 99, Mapp. 151/parte, per l'installazione di apparati di telecomunicazioni con decorrenza 14/10/2005 per la durata di anni 6 (sei), e cioè sino al 14/10/2011;
- sulla porzione di immobile in concessione Vodafone Omnitel N.V, ora Vodafone Italia S.p.a, ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio.

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 336 / 2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui si prendeva atto della trasformazione della ragione sociale da Omnitel Vodafone NV a Vodafone Italia spa

Considerato che risulta necessario addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti per la concessione della porzione di terreno, sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 99, Mapp. 151/parte,

Visto l'allegato schema di atto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto da sottoscrivere tra il Comune di Copparo e la Società VODAFONE ITALIA S.p.A. Piazza Bardella, 11 - 35129 Padova, Partita I.V.A. n. 08539010010, per la concessione dell' area comunale sita in Copparo via Vezio Bertoni, catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 99, Mapp. 151/parte, per per il mantenimento di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche,

Dato atto che:

- La concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01/10/2016 al 30/09/2022.

- che la quantificazione del canone annuo di concessione viene concordemente quantificata in €. 10.000,00 (euro diecimila) oltre iva di legge, da corrispondere secondo le modalità concordate nel sopraindicato schema di concessione;
- il canone annuo sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, ridotta del 75% ed ultima disponibile, a partire dal secondo anno contrattuale.
- Per i primi 6 (sei) anni, Vodafone si impegna a corrispondere la cifra di Euro 2.448,38/annui (duemilaquattrocentoquarantotto,38) a titolo di rimborso DVBH giusta fattura n. 105 del 24.10.2014, quale canone di installazione sistema DVBH della Società Elettronica Industriale Spa su stazione radiobase Vodafone per il periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2013, da corrispondersi entro il 30.01 di ogni anno.
- Il concedente attribuisce la facoltà di sub-concessione al concessionario, consentendogli di dare ospitalità totale o parziale sui propri impianti ad altre Società operanti nel settore delle telecomunicazioni. Tale facoltà potrà essere esercitata solo previa autorizzazione scritta del concedente e con incremento di corrispettivo come indicato all'art.4 Canone nel sopraindicato schema di concessione;

Viste

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 - 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione economico finanziario anno 2016;

Dato atto che occorre accertare la somma di € 3.050, a titolo di concessione della porzione di terreno, sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 99, Mapp. 151/parte, per il periodo dal 31.10.2016 al 31.12.2016

vista la Legge Regionale n. 30 del 31.12.2000 e smi;

vista la Legge Regionale n. 30 del 25.11.2002;

visto art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;

visto il vigente Statuto comunale;

visti i vigenti regolamenti comunali;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi meglio descritti in narrativa, l'allegato schema di atto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto da sottoscrivere tra il Comune di Copparo e la Società VODAFONE ITALIA S.p.A. Piazza Bardella, 11 - 35129 Padova Partita I.V.A. n. 08539010010, per la concessione dell' area comunale sita in Copparo via Vezio Bertoni catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 99, Mapp. 151/parte, per per il mantenimento di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche,
2. di dare atto che il che la quantificazione del canone annuo di concessione viene concordemente quantificata in €. 10.000,00 (euro diecimila) oltre iva di legge, e che sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno;
3. di accertare la somma complessiva quantificata in di € 3.050, a titolo di concessione della porzione di terreno, sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 99, Mapp. 151/parte, per il periodo dal 31.10.2016 al 31.12.2016 alla risorsa 1700 Cod. 3021700 "Concessione impianti telefonia" VE 22 CG 3210 del bilancio 2016;
4. di dare atto che il canone di concessione per gli anni 2017 – 2022, aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT, sarà introitato alla risorsa 1700 Cod. 3021700 "Concessione impianti telefonia" VE 22 CG 3210, dei rispettivi Bilanci;

5. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto di integrazione della concessione in nome e per conto del Comune di Copparo provvederà il Responsabile Area Tecnica;
6. di dare atto che le spese contrattuali saranno tutte a carico di VODAFONE ITALIA S.p.A;
7. che il responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Responsabile Area Tecnica del Comune di Copparo, ing. Francesca Trazzi;
8. che la presente sia pubblicata all'Albo comunale a termine dell'articolo n° 67 dello statuto comunale.
9. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 09/09/2016

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
TRAZZI FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E LA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A PER IL MANTENIMENTO SU TERRENO SITO IN COPPARO VIA BERTONI DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

REPERTORIO N.

L'anno duemilasedici addi _____ del mese di _____, in Copparo e nella Residenza Municipale, tra :

il **COMUNE DI COPPARO** con sede in Via Roma, 28-Copparo (FE), rappresentato da Trazzi Francesca, nata a Ferrara il 30/05/1975, e domiciliata per la carica presso la residenza municipale Via Roma n. 28 Copparo (FE), in qualità di Responsabile Settore tecnico, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della decreto sindacale n.29 del 31/12/2015, (nel seguito Concedente)

E:

la **VODAFONE ITALIA S.P.A.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Piazza Bardella, 11 - 35129 Padova, capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilionizeronovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, REA: 974956, rappresentata per il presente atto da Angelo Cantarini, in qualità di Procuratore della Vodafone Italia S.P.A., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Ciro de Vivo in data 18/06/2015, repertorio n. 26283 raccolta n. 15844, (nel seguito "Concessionario");

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Copparo è proprietario di una porzione di terreno sita in Copparo in via Vezio Bertoni, catastalmente censita al foglio Foglio 99, Mapp. 151/parte
- b) il Comune di Copparo in data 14/10/2005 ha sottoscritto apposita convenzione, Rep 14365, con Vodafone Omnitel N.V per la concessione di una una porzione di terreno (il tutto nel seguito "l'immobile"), sito nel Comune di Copparo (FE) catastalmente censito al NCEU del Comune di Copparo, Foglio 99, Mapp. 151/parte, per l'installazione di apparati di telecomunicazioni con decorrenza 14/10/2005 per la durata di anni 6 (sei), e cioè sino al 14/10/2011;
- c) sulla porzione di immobile in concessione Vodafone Omnitel N.V, ora Vodafone Italia S.p.a, ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio.

Tutto ciò premesso, con la presente convenzione, integralmente novativa e sostitutiva della precedente Rep 14365, tra la parte Concedente e la parte Concessionaria, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene la seguente scrittura privata:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 –Oggetto

Il Comune di Copparo concede a Vodafone Italia S.p.a, che accetta, una porzione di terreno, sito nel Comune di Copparo, Via Vezio Bertoni, catastalmente censito al NCT di Copparo al Foglio 99, Mapp. 151/parte, il tutto meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto, e che farà fede tra le Parti medesime.

La Concedente concede altresì al Concessionario gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto.

Una eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che il Concessionario ed il Concedente eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

Il Concedente dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte del Concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Il Concessionario dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adequati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Concedente dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dal Concessionario come meglio precisato nel successivo art. 5

Art. 3 –Durata, decorrenza e recesso

La concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01/10/2016 al 30/09/2022.

Le parti convengono che alla scadenza del periodo suindicato, essendo escluso il tacito rinnovo, la convenzione potrà essere rinnovata, con apposito atto, su espressa richiesta del concessionario, per un periodo di 6 (sei) anni, resa nota al Comune concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno dodici mesi prima della data di scadenza

Nel corso della decorrenza del contratto, il Concedente consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 – Canone

Il canone di concessione viene pattuito nella misura di Euro 10.000,00 annui (diecimila/00) oltre iva di legge.

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in 2 rate semestrali anticipate. La prima rata si dovrà corrispondere entro il 31.10 e la seconda entro il 30.04 di ogni anno.

Per i primi 6 (sei) anni, Vodafone si impegna a corrispondere la cifra di Euro 2.448,38/annui (duemilaquattrocentoquarantotto,38) a titolo di rimborso DVBH giusta fattura n. 105 del 24.10.2014, quale canone di installazione sistema DVBH della Società Elettronica Industriale Spa su stazione radiobase Vodafone per il periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2013, da corrispondersi entro il 30.01 di ogni anno.

Qualora sugli impianti tecnologici utilizzati da Vodafone dovessero trovare ospitalità altri gestori di telefonia mobile, le Parti concordano che, l'ammontare del canone annuo sarà maggiorato di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui oltre iva di legge, per ogni nuovo gestore, comprensivo delle spese generali annue riconosciute dalla Concessionario al Concedente,

Detto importo sarà versato a far data dall'inizio lavori da parte di Vodafone Italia Spa.

Nel primo anno di applicazione, di predetta integrazione, l'eventuale differenza tra il canone così aggiornato e l'importo eventualmente già versato, sarà corrisposto entro un mese dalla data di decorrenza del nuovo canone.

In ogni caso, resteranno invariate tutte le restanti disposizioni previste dal presente articolo che, quindi, continueranno a trovare applicazione.

Le parti convengono che il canone annuo sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, ridotta del 75% ed ultima disponibile, a partire dal secondo anno contrattuale.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal Concedente.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 5 – Uso della porzione di immobile

La porzione di immobile è concessa per le motivazioni di cui al comma c) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto del Concessionario di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è, per lo stesso, motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Concedente pertanto autorizza sin d'ora il Concessionario ad effettuare nel corso della concessione, entro i limiti della porzione di immobile concessa, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico allegato al presente contratto, purché nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Concessionario, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della concessione, o comunque di proprietà o disponibilità della Concedente, di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà del Concessionario che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Concessionario l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Concedente concede la facoltà ed autorizza il Concessionario, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura del Concessionario, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Concedente non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che il Concessionario apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera). Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della convenzione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Concedente farà quanto in suo potere per collaborare con il Concessionario al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di

quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che il Concedente trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

Art. 6 – Impegni del Concessionario

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, il Concessionario dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione Multirisk idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Art. 7 – Consegna ed accesso alla porzione di immobile

Il Concessionario già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza della Convenzione richiamata nelle premesse.

Il Concessionario e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avranno facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della concessione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Concedente e ai terzi.

Il Concedente garantisce al Concessionario che la porzione di immobile concessa è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della convenzione.

Art. 8 – Cessione della Convenzione

Il Concedente, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire la convenzione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Concessionario avrà facoltà di cedere la presente convenzione o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni, previa autorizzazione del Concedente.

La convenzione resterà valida anche in caso di modifiche societarie del Concessionario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art. 9 – Sub-concessione

Il concedente attribuisce la facoltà di sub-concessione al concessionario, consentendogli di dare ospitalità totale o parziale sui propri impianti ad altre Società operanti nel settore delle telecomunicazioni. Tale facoltà potrà essere esercitata solo previa autorizzazione scritta del concedente e con incremento di corrispettivo come indicato all'art.4 Canone.

Art. 10 – Elezioni di domicilio

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Concedente Comune di Copparo – Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE)

La Concessionario Vodafone Italia S.p.a Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO)

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nella presente convenzione non avranno alcun valore.

Art. 11 – Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Art. 12 – Registrazione della Convenzione

Le parti convengono che la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, sarà soggetta a registrazione. Le spese inerenti e conseguenti saranno a carico di Vodafone Italia S.p.a

Art. 13 – Disciplina applicabile

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 14 – Trattamento dati personali

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto ("Tutela privacy"). Titolare del trattamento è il Comune di Copparo. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Art. 15 – Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza della presente convenzione, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, ____/____/____.

Il Concedente
COMUNE DI COPPARO

Il Concessionario
VODAFONE ITALIA S.P.A.,



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 / 2016

OGGETTO: CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E LA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE SU TERRENO SITO IN COPPARO - VIA BERTONI, DI APPARATI DI TELEFONIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì, 13/09/2016

IL DIRIGENTE
ZUCCHINI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)